

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n.18 dell'11 aprile 2012

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag 2
Art. 2 – Aliquote e tariffe	pag 2
Art. 3 – Rapporti con i cittadini	pag 3

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE

Art. 4 – Forme di gestione	pag 3
Art. 5 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali.....	pag 3
Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	pag 4
Art. 7 – Modalità di riscossione spontanea delle entrate comunali	pag 4
Art. 8 – Somme di modesto ammontare	pag 5

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 9 – Attività di accertamento delle entrate tributarie	pag 5
Art. 10 – Avviso bonario	pag 6
Art. 11 – Sanzioni Entrate Tributarie.....	pag 6
Art. 12 – Ravvedimento Operoso	pag 7
Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie	pag 7
Art. 14 - Sanzioni Entrate non tributarie	pag 7
Art. 15 – Spese di notifica.....	pag 8
Art. 16 – Compensazione	pag 8
Art. 17 – Riscossione coattiva	pag 9
Art. 18 - Rateazione, dilazione e sospensione del pagamento	pag 9
Art. 19 – Insinuazione nel passivo fallimentare	pag 9
Art. 20 – Interessi	pag 9
Art. 21 – Rimborsi	pag 10

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 22 – Autotutela.....	pag 10
Art. 23 – Interpello	pag 11
Art. 24 – Contenzioso Tributario	pag 12

TITOLO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	pag 12
Art. 26 – Competenza	pag 13
Art. 27 – Avvio del procedimento.....	pag 13
Art. 28 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio	pag 13
Art. 29 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag 14
Art. 30 – Atto di accertamento con adesione.....	pag 14
Art. 31 – Perfezionamento della definizione.....	pag 15
Art. 32 – Effetti della definizione.....	pag 15
Art. 33 – Riduzione delle sanzioni	pag 15

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Rinvio dinamico	pag 16
Art. 35 – Decorrenza e validità.....	pag 16

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Castellina Marittima nell'ambito della potestà regolamentare in materia di entrate prevista dall' art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
4. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
5. Costituiscono entrate patrimoniali tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali tutti i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, e, in ogni caso, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
6. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali, per le parti disciplinate dai contratti medesimi, e per quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada.
7. Le disposizioni del presente regolamento, aventi carattere generale, prevalgono qualora la stessa materia trovi disciplina nel regolamento proprio dell'entrata; comunque, per quanto disciplinato, esso integra quelli specifici.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
Le deliberazioni di variazioni di aliquote, canoni tariffe e prezzi, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di adozione delle suddette deliberazioni oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia di entrate, oltre che pubblicati nelle forme di legge, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
6. Non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'interessato.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE

Art. 4 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata al fine di perseguire obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
2. La gestione delle entrate comunali può avvenire in forma diretta, anche associata, oppure mediante affidamento a terzi, secondo quanto previsto dal comma 5, lettera b) dell'art. 52 e 53 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi in materia di affidamento di gare pubbliche.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Per i tributi comunali, il Responsabile è quello designato con deliberazione dell'organo competente, come previsto nelle disposizioni normative istitutive dei singoli tributi.
2. Al responsabile di ciascun tributo competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dello stesso, e precisamente
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo e l'organizzazione dell'ufficio Tributi;

- b) la verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie;
 - c) l'attività di liquidazione e accertamento;
 - d) l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
 - e) la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e degli atti di ingiunzione, in caso di riscossione coattiva diretta, e risposte ad istanze di interpello;
 - f) la cura del contenzioso tributario;
 - g) la disposizione dei rimborsi;
 - h) la concessione della dilazione e rateazione dei pagamenti;
 - i) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, la cura dei rapporti con l'affidatario, e del controllo della gestione;
 - j) l'esercizio di ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione, anche coattiva, del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili del settore al quale risultino affidate le entrate stesse, mediante il PEG/PRO o ai sensi di specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 7 – Modalità di riscossione spontanea delle entrate comunali

1. I tributi comunali sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite modello F24;
 - tramite ogni altra forma di pagamento prevista dalla legge.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.
5. Le entrate non tributarie sono riscosse, ai sensi di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite l'Agente per la riscossione dei tributi;
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali altre forme di pagamento previste per legge.

Art. 8 – Somme di modesto ammontare

1. In sede di regolamentazione della disciplina delle singole entrate tributarie e patrimoniali viene determinata la misura della somma arrotondata all'unità di euro, fino a concorrenza della quale non si procede ad accertamento e ad azione di recupero e, parallelamente non sono effettuati rimborsi. In assenza di specifica previsione, l'importo minimo è fissato in euro 30,00 comprese sanzioni ed interessi.
2. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia e non si applica qualora la violazione sussista per più anni.
3. Non si fa luogo a versamento volontario se la somma da corrispondere è inferiore a euro 3,00, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa, senza applicare minimi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 9 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli avvisi di accertamento, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti comunali e devono essere espressamente motivati.
4. Gli avvisi di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero secondo ogni altra modalità di notifica prevista dalla legge.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine entro il quale effettuare il pagamento.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel PEG/PRO.
7. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
8. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Art. 10 – Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

Art. 11 – Sanzioni Entrate Tributarie

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n°. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Ufficio Tributi, ancorché successivamente modificate dall'ufficio medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (quando la violazione è una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta).
5. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate o irrogate con provvedimento del responsabile del tributo contestualmente all'avviso di accertamento, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ss. mm. e ii.

Art. 12 – Ravvedimento Operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o altri soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, successive modifiche e integrazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. L'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica prevista per legge, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 14 - Sanzioni Entrate non tributarie

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in denaro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, successive modifiche e integrazioni, alle violazioni di norme contenute nei regolamenti comunali di disciplina delle entrate non

tributarie, per le quali non siano previste specifiche sanzioni da disposizioni di legge o regolamento.

2. Il Responsabile dell'entrata irroga la sanzione secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, successive modifiche e integrazioni, stabilendo la misura della stessa tra i limiti edittali minimo e massimo previsti dalla norma di cui sopra.

Art. 15 – Spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dall'Ente, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Art. 16 – Compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
6. E' altresì ammessa con le stesse modalità, la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può avvenire in una delle forme previste dalla legge, tenuto conto della minore onerosità della procedura, delle maggiori possibilità di realizzo del credito e della rapidità dell'azione.
2. La scelta della fattispecie di procedura di riscossione coattiva è demandata al responsabile di ogni singolo tributo o al responsabile dell'entrata patrimoniale.

Art. 18 - Rateazione, dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate possono essere disposti in base alla normativa vigente che ne individua competenze e funzioni. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Art. 19 – Insinuazione nel passivo fallimentare

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 20 – Interessi

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione a seguito di provvedimenti di accertamento o di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale pro-tempore vigente.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi della stessa misura spettano al contribuente in caso di emissione di provvedimenti di rimborso.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, anche oggetto d'ingiunzione, entro il termine previsto per legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
2. Il Responsabile dell'entrata procede all'esame della richiesta di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego e, qualora sia riconosciuto un credito al contribuente, predispone gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento della somma riconosciuta indebita, nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

22 – Autotutela

1. Il Responsabile del tributo in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento;
 - c) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, nelle ipotesi di:
 - a) errore di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa o del canone;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancanza di documentazione, successivamente prodotta entro i termini di prescrizione;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi in precedenza non riconosciuti;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune. Qualora da tale analisi emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Dell'eventuale annullamento o rettifica è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso tributario.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni d'ordine meramente formale.

Art. 23 - Interpello

1. Ciascun contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano oggettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, deve indicare a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) la circostanza e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare sul quale sussistono concrete condizioni d'incertezza;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio o di eventuale altro recapito presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio Tributi;
 - e) la sottoscrizione.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Ufficio o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Saranno considerate istanze di interpello ai sensi del presente articolo solo i quesiti che richiamino espressamente tale diritto e/o normativa di riferimento (art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e DM 26 aprile 2001, n. 209, ss.mm. e ii.).
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. La risposta dell'Ufficio Tributi, scritta e motivata viene comunicata al contribuente entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. Essa vincola con esclusivo riferimento alla questione

oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta è nullo.

7. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio, si intendono accettati l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
8. Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe, l'Ufficio Tributi, entro 120 giorni dal ricevimento della prima istanza, fornisce una risposta collettiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 24 – Contenzioso Tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso in tutti i gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Dirigente dell'Ufficio Tributi o il Titolare di Posizione Organizzativa in cui è collocato tale ufficio.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti abilitati esterni all'Ente.

TITOLO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto di accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza del Comune e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.

5. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
6. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto dell'accertamento.
7. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
8. Resta fermo, per l'Ufficio, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.

Art. 26 – Competenza

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario responsabile del Tributo.
2. Il procedimento farà carico all'Unità operativa incaricata dell'accertamento, la quale se necessario, provvederà a richiedere l'intervento di altre unità operative e ad assicurare il coordinamento delle relative attività.

Art. 27 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato:
 - a. Per iniziativa dell'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento (art. 5, comma 1 del D. Lgs 218/97);
 - b. Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito dell'Ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D. Lgs 218/97).

Art. 28 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono essere indicati:
 - a. Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b. L'indicazione della fattispecie tributaria;
 - c. I periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - d. I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune;
 - e. Il nominativo del Responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di

questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, etc ., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 29 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 29 del presente Regolamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza del contribuente deve essere presentata mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 30 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 31 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 32 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.

Art. 33 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del

Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.34 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tal casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art.35 – Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.